



COMUNE DI BRENTONICO
LA SEGRETERIA

TRENTINO

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni in videoconferenza

T. 0464 39 91 11
F. 0464 39 91 20
segreteria@comune.brentonico.tn.it
comunebrentonico@legalmail.it

Via Fabio Filzi, 35
38060 Brentonico (TN)
CF. 00126690221
www.comune.brentonico.tn.it



Articolo 1

Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i membri delle Commissioni permanenti nominate e dalla conferenza dei capigruppo consiliari, e il Segretario possono partecipare alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni del Comune di Brentonico collegandosi tra loro in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

Articolo 2

La partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi collegiali e delle Commissioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Articolo 3

L'avviso di convocazione della seduta indica le modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali, la modalità mista (in presenza e telematica) è ammessa solo ove espressamente indicata dall'avviso.

Le modalità indicate dall'avviso sono vincolanti, senza possibilità di deroga per i componenti degli stessi.

Articolo 4

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) votazione palese.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto, a meno che il comune non si doti di apposita strumentazione che consente la votazione segreta.

Articolo 5

La possibilità di fare ricorso alla modalità telematica è esteso a tutte le riunioni, secondo le indicazioni dei rispettivi avvisi di convocazione.

Articolo 6

La piattaforma utilizzata per la videoconferenza deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti;
- f) la completezza del verbale delle deliberazioni adottate;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute e della massima riservatezza delle comunicazioni; h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle deliberazioni adottate e loro conservazione.

La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale o altro verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 7

Per la validità della seduta restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi.

Articolo 8

Per il computo del numero legale si sommano, al/i componente/i presente/i fisicamente nella sala ove si svolge la seduta degli Organi collegiali o di Commissione, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, o solo questi ultimi in caso di sedute degli Organi/Commissioni tenute completamente in audio-videoconferenza.

Articolo 9

E' assicurata la pubblicità delle sole sedute del Consiglio comunale mediante la piattaforma utilizzata (salvo i casi di sedute segrete previste dallo Statuto/regolamento), mediante messa a disposizione del sistema che verrà scelto ad eventuali richiedenti.

Articolo 10

Il verbale di seduta darà evidenza delle circostanze effettive di partecipazione, indicando il numero e i nominativi dei componenti degli Organi collegiali e delle Commissioni intervenuti in videoconferenza.

Articolo 11

Il collegamento in videoconferenza deve essere idoneo e sufficiente:

- a) a garantire la massima riservatezza e segretezza possibile delle comunicazioni nei casi in cui è previsto e nelle Commissioni eventuali;
- b) a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi collegiali e delle Commissioni che intervengono in videoconferenza;
- c) a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- d) a consentire al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
- e) a consentire a tutti i componenti degli Organi collegiali di partecipare alla discussione e alla regolare votazione palese sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Per le sole riunioni in seduta riservata, nel caso in cui, per ragioni tecniche, il collegamento video non fosse possibile la seduta degli Organi collegiali e delle Commissioni potrà effettuarsi in audioconferenza, con il rispetto di tutti i criteri individuati nei punti precedenti